CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

Art. 6

Limite temporale per l'applicazione del condono

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a, tutto l'8 dicembre

Versione in vigore dal 24 novembre 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
Estremi	Legge 31 ottobre 1963, n. 1458
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-in-materia-tributaria-delle-sanzioni-non-aventi-natura-penale/art-6-limite-temporale-per-l-applicazione-del-condono/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it